

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1746**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1996 (\*)**

—————

**Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali**

—————

---

*(\*) Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che rende operativa l'attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura di medicinali per uso umano, si sono predisposte norme sanzionatorie nei riguardi dei farmacisti, che non possono essere considerate accettabili. Esse vanno dalla multa alla chiusura dell'esercizio e si sarebbero giustificate se a commercializzare i medicinali fossero stati grandi magazzini o comunque personale non qualificato e professionalmente non responsabile, caso questo che in Italia non è attuato.

Il farmacista è un professionista di cultura universitaria legato ad una deontologia professionale perfettamente in grado di valutare le singole situazioni.

Mentre non si mette in dubbio la necessità della prescrizione medica per la somministrazione del farmaco, come regola generale, non si può dimenticare che esistono casi di emergenza in cui la normale prudenza riferita alla precedente clausola può essere ben più pericolosa e lesiva per il sofferente che non un pronto intervento da parte di persona, certo non medico, ma altamente qualificata come è il farmacista.

Né a questo riguardo si possono opporre, come fece il Ministro in carica, la presenza del pronto soccorso, che in genere non si prestano a situazioni di emergenza che non si configurino in ben determinate fattispecie, né tanto meno si può farsi scudo con l'esistenza della guardia medica che alla prova dei fatti non si è dimostrata in grado di sosti-

tuire il medico a fronte di somministrazioni dovute e certe, per esempio a diabetici, negate, si badi, a fronte delle richiamate norme.

Insomma non è possibile con una norma semplificatrice e per di più vessatoria come quella contenuta nel citato decreto legislativo sostituirsi al buon senso o peggio alla professionalità del farmacista.

Ma anche il farmacista potrebbe volontariamente sbagliare, spinto magari dalla necessità di vendere di più; prima però di preparare norme che colpiscano solo questo operatore è meglio rifarsi al codice civile e penale che già prevede questi comportamenti genericamente, lasciando all'azione disciplinare degli ordini e delle associazioni l'integrazione delle norme atte a richiamare all'etica professionale il singolo.

Questo Paese è già troppo vessato da norme e regole, ma soprattutto da divieti e sanzioni; sarebbe interessante verificare quanti sorveglianti sarebbero necessari in Italia per far sì che tutti i divieti fossero osservati e tutte le sanzioni sempre applicate; basterebbe l'intero popolo italiano a sorvegliare e a sanzionare se stesso?

Cominciamo quindi ad abolire queste norme sanzionatorie che hanno colorito con i loro lampi spettrali e la gratuita distribuzione di sofferenze gli ultimi giorni della prima Repubblica.

Non si prevedono aggravii di spesa da questo provvedimento che ha solo carattere cautelativo e non può certo far conto, si spera, su una programmazione di presunte violazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Abolizione di sanzioni)*

1. I commi 4 dell'articolo 4, 6 dell'articolo 5, e successive modificazioni, 3 dell'articolo 8, e successive modificazioni, 5 dell'articolo 9, 5 dell'articolo 10, 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

2. Il Ministero della sanità provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge al riordino, in conformità, delle norme correlate di sua competenza.

3. Gli ordini professionali, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, provvedono alla definizione e alla regolamentazione di sanzioni deontologiche per le violazioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1.

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

